




Tribunale Ordinario di Brescia
Presidenza



(Decreto di assegnazione temporanea alla Terza Sezione civile, limitata ad udienze di separazione e divorzio)

Il Presidente del Tribunale

Letta la richiesta in data 12 novembre 2021 del Presidente della III Sezione civile-Famiglia con cui chiede disporsi assegnazione temporanea interna su udienze già calendarizzate, così motivata:

“” [...]

Si chiede perciò che siano assegnati giudici alla sezione terza per la trattazione presidenziale di una udienza presidenziale contenziosa mensile, con 11 fascicoli, e due udienze dedicate alla trattazione, per lo più cartolare, di separazioni consensuali e divorzi a domanda congiunta, con 43 fascicoli ciascuna, proponendosi le seguenti date: (Omissis)...

La assegnazione dovrebbe valere anche per eventuali rinvii delle cause del giorno per sentire minori o per trattative, o, per le consensuali, per richiesta di trattazione in presenza o - evento sempre più raro - per coniugi che procedono personalmente.”” (Così richiesta 12.11.2021 pres. Consolandi);

Dato atto che nel termine indicato dall'interpello sono pervenute le disponibilità del dott. Raffaele Del Porto, presidente delle sezioni II e V-Impresa, nonché dei dottori Marina Mangosi e Luciano Ambrosoli, giudici della II sezione civile, ciascuno per la celebrazione di un'udienza;

Rilevato che dopo il trasferimento della dottoressa Mariateresa Canzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia, anche le dottoresse Patrizia Fantin ed Elda Geraci hanno preso servizio, rispettivamente, nel Tribunale di Monza e nella Sezione lavoro di questo Tribunale, per modo che la Terza sezione civile vede una scopertura di ben tre giudici professionali su sette;

Osservato, in particolare, che sia quanto mai opportuno supportare la Terza Sezione civile-Famiglia nella *trattazione presidenziale di una udienza presidenziale contenziosa mensile, con 11 fascicoli, e due udienze dedicate alla trattazione, per lo più cartolare, di separazioni consensuali e divorzi a domanda congiunta, con 43 fascicoli ciascuna* (come sopra);

Ritenuto, quanto alla scelta e alla concreta modulazione dello strumento organizzativo, che debbano essere svolte alcune considerazioni preliminari sull'istituto dell'assegnazione interna, disciplinato delle *“Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”* (delibera Plenum del 20 giugno 2018). L'assegnazione interna, sia essa a tempo parziale o a tempo pieno, è sempre *“disposta*

1

(...) *per l'assegnazione temporanea a un posto vacante*" (art. 44 circ.). La correlazione "assegnazione interna-posto vacante" implica che il numero dei magistrati assegnati non possa superare quello dei posti concretamente scoperti.

In caso assegnazione a tempo pieno, è possibile "*una supplenza sul ruolo del magistrato assegnato*" (art. 45 comma 2 circ.), mentre l'assegnazione a tempo parziale è limitata alla trattazione di singoli "*affari*", "*udienze*" o allo svolgimento di specifici "*compiti*" (art. 50 comma 3 circ.). In entrambi i casi, tuttavia, resta un nucleo comune, che è costituito dalla destinazione dell'istituto alla trattazione di singole cause o udienze di un ruolo vacante, ovvero, nei casi di assegnazione a tempo pieno, alla gestione interinale dell'intero ruolo.

Sembra esclusa, dal perimetro operativo della fattispecie, l'ipotesi di temporaneo inserimento di uno o più magistrati nell'organico di altra sezione per trattare le nuove assegnazioni di procedimenti sopravvenuti. Ciò determinerebbe, nella sostanza, un'alterazione dei parametri tabellari di distribuzione degli affari tra le sezioni, in contrasto con lo stesso art. 45 comma 2 circ., il quale esige espressamente che l'impiego dell'assegnazione temporanea a tempo parziale avvenga "*secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo*". In secondo luogo, l'assegnazione di affari di nuova iscrizione determinerebbe sovente – ove il procedimento non venga definito nel breve termine di cui all'art. 46 (novanta giorni) – la necessità di provvedere a successive riassegnazioni, in violazione del principio del giudice naturale (non essendo plausibile l'ipotesi di una persistenza dell'assegnazione stessa una volta spirato il periodo di novanta giorni);

Ritenuto, pertanto, con riferimento alla specifica situazione della Terza Sezione civile-Famiglia, che sia possibile avvalersi dello strumento dell'assegnazione interna a tempo parziale, per novanta giorni, ai soli fini della *trattazione presidenziale di una udienza presidenziale contenziosa mensile, con 11 fascicoli*, attualmente pendenti sui tre ruoli vacanti;

Considerata l'eccezionalità e l'urgenza di garantire la funzionalità della III Sezione civile-Famiglia, tabellarmente competente per materie coperte da priorità legale assoluta quanto inderogabile;

Visti gli artt. 11, 44 e segg. della Circolare 20 giugno 2018 in precedenza evocata, recante "*Pratica num. 336/VV/2011 - Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative*";

Tanto premesso,

DISPONE

a domanda, l'assegnazione interna alla III Sezione civile-Famiglia del pres. Raffaele Del Porto, presidente delle sezioni II e V-Impresa, nonché dei dottori Marina Mangosi e Luciano Ambrosoli, giudici della II sezione civile, sulle seguenti udienze:

- Pres. Raffaele Del Porto, per l'udienza contenziosa dell'11 aprile 2022
- Dott. Luciano Ambrosoli, per l'udienza contenziosa del 13 giugno 2022
- Dott.ssa Marina Mangosi, per l'udienza contenziosa del 9 maggio 2022

DICHIARA

la immediata esecutività del presente decreto e ne




DISPONE

la comunicazione:

- ai presidenti ed ai magistrati coordinatori di sezione;
- ai giudici, togati e onorari, in servizio in questo Tribunale;
- alla Segreteria di Presidenza, sede, per le disposizioni di servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- al Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, per il prescritto parere.

Brescia, 2 dicembre 2021

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Masia', written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.